



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

50[^] Seduta

Martedì 11 marzo 2025

Deliberazione n. 357 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali.

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 18, assenti 13.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i 6 articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 357/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 18, a favore 18 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 17 marzo 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 357 dell'11 marzo 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

E ACCREDITAMENTI ISTITUZIONALI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 2025.

Reggio Calabria, 17 marzo 2025

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge reca disposizioni in materia di politiche sociali e salute.

Con l'articolo 1, in considerazione del termine di scadenza fissato dalla sopravvenuta normativa nazionale, per l'adeguamento della disciplina regionale alle nuove previsioni in materia, contenute nel decreto legislativo n. 502/1992, al fine di consentire gli ultimi adempimenti procedurali per la conclusione dei procedimenti di rinnovo degli accreditamenti istituzionali (acquisizione documentazione antimafia ed adozione dei provvedimenti finali), il termine già fissato al 31 dicembre 2024 è spostato al 31 marzo 2025.

In riferimento all'articolo 2, si evidenzia che il Banco Alimentare della Calabria ODV costituisce un punto di riferimento degli Enti di volontariato che, al fine di alleviare lo stato di povertà delle famiglie meno abbienti, distribuiscono prodotti alimentari sul territorio regionale. Allo stato attuale la suddetta Organizzazione si trova costretta a sospendere le attività a causa della notifica di un provvedimento di sfratto esecutivo a seguito del quale l'Organizzazione dovrà avviare il trasferimento in altra sede.

Per far fronte alla grave crisi che ha investito il Banco Alimentare della Calabria e tenuto conto delle attività di rilevanza sociale poste in essere dallo stesso, con la presente legge si prevede lo stanziamento per il sostegno delle attività del Banco Alimentare della Calabria ODV, di euro 200.000,00, già allocato nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 42, è incrementato di euro 50.000,00. Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento dell'anno 2025 del capitolo "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

L'articolo 3 modifica la legge regionale n. 23/2003 che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, in attuazione della normativa quadro a livello nazionale costituita dalla legge n. 328/2000. L'articolo 8, comma 3, della già menzionata legge n. 328/2000, nel disciplinare le funzioni delle Regioni in merito alla determinazione degli ambiti territoriali per l'esercizio associato delle funzioni sociali, dispone che essi siano di norma coincidenti con i distretti sanitari già



Consiglio regionale della Calabria

operanti per le prestazioni sanitarie. A fronte della previsione normativa statale, la legge regionale n. 23/2003 ha disposto la netta riconduzione degli ambiti territoriali sociali ai distretti sanitari. La modifica dei territori afferenti ai distretti sanitari, intervenuta nel corso degli anni, ha evidenziato – tuttavia – che la rigida coincidenza tra le due tipologie di distretto (sanitario e socio-sanitario) potrebbe creare criticità ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sociali, richiedendosi – a volte – un'organizzazione limitata da una parte soltanto del territorio, per superiori esigenze di sussidiarietà ed immediatezza di intervento. Per tale ragione, si modifica la legge regionale n. 23/2003, riprendendo la formulazione della legge quadro, affinché ciascuna esigenza territoriale possa essere gestita nel modo maggiormente atto a garantire la tutela delle fasce deboli della popolazione e, eventualmente, condurre all'individuazione di distretti socio-sanitari parzialmente coincidenti con i distretti sanitari. Per esigenze di coordinamento normativo, in ciascuna delle disposizioni normative recanti la rigida corrispondenza tra i distretti sanitari e quelli socio-sanitari è inserita, pertanto, la locuzione “di norma” (mutuata dalla legislazione nazionale di settore), per raggiungere la predetta finalità. La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 modifica la legge regionale n. 42/2017 che disciplina i termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali. Atteso che manca poco alla definizione della procedura di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica, si differisce il termine di conclusione della procedura di liquidazione al 30 dicembre 2025 e si prevede, per esigenze di contenimento della spesa, che il commissario liquidatore – per l'espletamento delle ultime attività – non percepisca, per il futuro, retribuzioni o compensi aggiuntivi. La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria e l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. La finalità è quella di adeguare il termine per il completamento delle procedure di rinnovo degli accreditamenti istituzionali (acquisizione documentazione antimafia ed adozione dei provvedimenti finali) a quello fissato dalla normativa nazionale.	//	//	//
2	La presente disposizione normativa ha carattere finanziario e mira a salvaguardare la presenza sul territorio regionale del Banco Alimentare.	C	A	50.000,00
3	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Apporta modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 per esigenze di coordinamento normativo con la legge quadro di riferimento.	//	//	//
4	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Apporta modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42, prevedendo il differimento del termine di conclusione della procedura di liquidazione di enti pubblici.	//	//	//
5	Prevede la norma finanziaria della legge regionale.	//	//	50.000,00
6	Prevede l'entrata in vigore della legge rispetto all'ordinaria <i>vacatio legis</i> .	//	//	//



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

L'articolo 2 della presente legge ha natura finanziaria. La Regione, per far fronte alla grave crisi che ha investito il Banco Alimentare della Calabria e tenuto conto delle attività di rilevanza sociale poste in essere dallo stesso, con la presente legge prevede che lo stanziamento per il sostegno delle attività della ONLUS, pari ad euro 200.000,00 già allocato nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 42, sia incrementato di euro 50.000,00.

Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento dell'anno 2025 del capitolo "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma	Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
U.20.03	U0700110101	-50.000,00	0	0
U.12.04	U6201052201	50.000,00	0	0

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 14-bis della l.r. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2025".

Art. 2

(Sostegno al Banco Alimentare della Calabria ODV)

1. La spesa prevista per il sostegno delle attività del Banco Alimentare della Calabria ODV di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 50.000,00 euro allocati alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede con la riduzione dello stanziamento dell'annualità 2025 del fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Art. 3

(Modifiche della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23)

1. La legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000) è modificata come segue:

a) nel comma 1 dell'articolo 9, dopo la parola: "coincidono" sono inserite le seguenti: "di norma";

b) nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, dopo la parola: "territoriali" sono inserite le seguenti: "di norma";

c) nel comma 4 dell'articolo 16, dopo la parola: "ASL" sono inserite le seguenti: "di norma";



Consiglio regionale della Calabria

d) nel comma 1 dell'articolo 17, dopo la parola: "coincidono" sono inserite le seguenti: "di norma".

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42)

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), la parola: "2024" è sostituita dalle seguenti: "2025. Il Commissario liquidatore espleta le attività senza percepire alcuna retribuzione o compenso aggiuntivo."

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2025, in 50.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.